



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 273 del 17/10/2016

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA. AGGIORNAMENTO QUOTE.

L'anno duemilasedici il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 13,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° ____ del 17/10/2016

**AREA VIGILANZA TERRITORIALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Determinazione delle spese di accertamento di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative e del Codice della Strada. Aggiornamento quote.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art.201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
 - che l'art.14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti";
 - che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
 - che l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n° 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
 - che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - che analoga disposizione è contenuta nell'art.16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;
- Preso atto delle nuove tariffe postali;

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 6,60 a partire dal 1.12.2014) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 5,45
 - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 4,50;

Dato atto che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

Rilevato pertanto che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione; Considerato che tale casistica è molto frequente e che per circa il 35% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino non curano il ritiro della raccomandata, causa assenza dall'abitazione;

Considerato tuttavia che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'utilizzo dei bollettini postali allegati al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati i costi del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione di ogni atto tra cui stampa, postalizzazione, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di abbonamento, consultazione della, Motorizzazione Civile in uso al Servizio di Polizia locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;

Dato atto che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia

Locale, viene richiesta al cittadino una somma pari a € 10,00 (iva inclusa) e che solo la raccomandata ha un costo pari a € 6,60;

Dato atto altresì che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei trasgressori, l'importo applicato è pari a € 6,60 (iva inclusa), che rappresenta il costo solo della raccomandata;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale c.a.d. e c.a.n. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- Spese di procedimento, accertamento ed eventuale cad o can di violazioni amministrative al codice della strada:

Voci in dettaglio

- Visure presso la motorizzazione civile (comprensivo dei canoni) € 0,45

- Spese postali atti giudiziari € 6,60
- Eventuale cad costo medio spesa - € 1,90 (5,45 x 35%)
- Eventuale can costo medio spesa - € 1,57 (4.50 x 35%)
- Spese varie (costi del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione di ogni atto tra cui stampa, postalizzazione, ricevute atti giudiziari, bollettari preavvisi di accertamento, fotocopia, apparecchiature, modulistica ecc) € 5,48

TOTALE € 16,00

- Spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale cad e can di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della strada o relative a ordinanze - ingiuntive di competenza comunale così determinati:

Voci in dettaglio

- Spese postali atti giudiziari € 6,60
- Eventuale cad costo medio spesa - € 1,90 (5,45 x 35%)
- Eventuale can costo medio spesa - € 1,57 (4.50 x 35%)
- Spese varie (bollettari, preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, modulistica) € 2,93

TOTALE € 13,00

Visto l'art. 201, commi 3 e 4, del D. Lgs. 285/1992, nuovo codice della strada;

Visti gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;

Vista la legge 890/1982 e la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) per quanto innanzi, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, di stabilire forfettariamente come segue le spese di notificazione:

- Spese di procedimento, accertamento ed eventuale cad o can di violazioni amministrative al codice della strada:

Voci in dettaglio

- Visure presso la motorizzazione civile (comprensivo dei canoni) € 0,45
- Spese postali atti giudiziari € 6,60
- Eventuale cad costo medio spesa - € 1,90 (5,45 x 35%)
- Eventuale can costo medio spesa - € 1,57 (4.50 x 35%)
- Spese varie (costi del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione di ogni atto tra cui stampa, postalizzazione, ricevute atti giudiziari, bollettari preavvisi di accertamento, fotocopia, apparecchiature, modulistica ecc) € 5,48

TOTALE € 16,00

- Spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale cad e can di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della strada o relative a ordinanze - ingiuntive di competenza comunale così determinati:

Voci in dettaglio

- Spese postali atti giudiziari € 6,60
- Eventuale cad costo medio spesa - € 1,90 (5,45 x 35%)
- Eventuale can costo medio spesa - € 1,57 (4.50 x 35%)
- Spese varie (bollettari, preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, modulistica) € 2,93

TOTALE € 13,00

3) di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato;

4) di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati dovessero subire aumenti;

5) di trasmettere il presente atto all'Area Polizia Locale e al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti di propria competenza;

PROPONE ALTRESI'

1) di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Agropoli 17/10/2016

IL SINDACO
f.to avv. Francesco ALFIERI

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 17/10/2016

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
f.to dr. Maurizio CRISPINO

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 03.11.16

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 03.11.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe